

Codice A1817A

D.D. 21 febbraio 2017, n. 491

Autorizzazione idraulica n. 03/17 per il rifacimento di ponte esistente sul Canale di Mergozzo - via Turati in comune di Verbania (VB). Richiedente: Comune di Verbania.

In data 22/12/16 il Comune di Verbania, con nota ns prot.233 del 03/01/2017, ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale per il rifacimento di ponte esistente sul Canale di Mergozzo - via Turati in Comune di Verbania (VB). Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua denominato Canale di Mergozzo, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del RD n.523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal dott. geol. Anna Cristina e dal geom. Luigi Sacco in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Con nostra nota prot.2735 del 19/01/2017 sono state richieste integrazioni documentali.

Con nota inviata via pec, nostro prot.7915 del 15/02/2017, è stata inviata della documentazione integrativa, consistente in una relazione tecnica a firma dell'ing. Fabio Torri.

Copia dell'istanza, unitamente agli elaborati progettuali, è rimasta pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Verbania (VB) per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

A seguito di sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del Canale di Mergozzo.

Visto il parere tecnico qui pervenuto con la nota prot. n. 2351 del 01/02/2017 della Provincia del VCO - Settore IV – Servizio Tutela Faunistica, in merito alla tutela della fauna ittica ai sensi della L.R. 37/2006 e smi.

Visto il regolamento regionale n.14/2004 con il quale viene data attuazione all'art.1 della LR 12/2004, questo settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto dai provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto la LR 23/2008;
- vista la DGR n. 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con RD n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del DLgs 112/98;
- visto l'art. 59 della LR 44/00;
- viste le LLRR n.20/2002 e n.12/2004;
- visto il regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e smi;
- vista la LR 37/2006 e smi.

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Verbania, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - prima dell'inizio dei lavori, dare comunicazione alla Provincia del VCO Settore IV – Servizio Tutela Faunistica, in merito alla tutela della fauna ittica ai sensi della LR 37/2006 e smi, per i provvedimenti di competenza;
 - in fase di predisposizione del progetto esecutivo si dovrà valutare un abbassamento del piano di posa dei plinti in c.a. costituenti le spalle fino almeno alla quota di fondo alveo o, in

alternativa, la realizzazione di opportune opere antierosive da posizionare alla base delle spalle del ponte;

- il progetto esecutivo dovrà porre particolare cura ai raccordi tra le spalle del ponte e le sponde su cui saranno impostati, prevedendo eventuali interventi di consolidamento per un tratto significativo a monte e a valle delle spalle del ponte;
- l'opera deve essere realizzata nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni due, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

2. l'opera potrà essere realizzata solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della LR 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Giovanni ERCOLE)